ASPETTI FISCALI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

di Fabio Balestra

Articolo aggiornato con gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia: R.M. n. 131 del 27/12/2011

PREMESSA

In seguito al passaggio da un sistema pensionistico esclusivamente pubblico ad uno multi pilastro pubblico- privato derivante dalla c.d. Riforma Amato (D.L. 503/1992), la previdenza complementare, disciplinata per la prima volta in modo organico dal D.L. 124/1993, ha assunto anche nel nostro Paese una grande rilevanza.
Al fine di incentivare l'adesione volontaria il legislatore è intervenuto con il D.L. 47/2000 e successivamente con il D.L. 252/2005 (anticipandone l'entrata in vigore al 1°gennaio 2007 con la L. 256/2006) che hanno introdotto un regime fiscale agevolato riguardo a contributi, rendimenti e prestazioni delle forme pensionistiche complementari.

FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Le forme pensionistiche complementari possono essere racchiuse in **tre categorie:**

- **Fondi pensione chiusi o negoziali**: istituiti da contratti o accordi collettivi anche aziendali e destinati a determinate categorie di lavoratori;
- **Fondi pensione aperti**: istituiti da banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari e destinati ad ogni categoria di lavoratori con adesioni in forma individuale o collettiva;
- **Polizze individuali pensionistiche (PIP):** contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.

Alle forme pensionistiche complementari possono aderire, secondo quanto stabilito dall'art. 2, c. 1 del D.L. 252/2005, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti nonché i soci lavoratori di cooperative e i soggetti destinatari del D.Lgs. 565/1996. L'art. 13, c. 2 dello stesso decreto specifica che l'adesione in forma individuale a fondi aperti e polizze individuali pensionistiche può avvenire anche per soggetti diversi da quelli elencati all'art. 2.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

Secondo quanto stabilito dall'art. 10, co. 1, lettera e-bis) del TUIR i contributi e i premi versati a forme pensionistiche complementari sono **deducibili dal reddito complessivo IRPEF per un ammontare massimo di 5.164,57 euro**.

Ai fini del computo di tale limite si deve tener conto:

- di tutti i contributi versati alla previdenza complementare, qualora il soggetto sia iscritto a più forme pensionistiche complementari;
- dei contributi versati alle forme di previdenza complementare sia dal lavoratore che dal datore di lavoro o committente;
- delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, co. 1 del TUIR (c.d. fondi interni).

NON si tiene conto delle quote di TFR destinate alle forme di previdenza complementare.

Riguardo ai **contributi e premi non dedotti** (versati ma che non fruiscono della deduzione) è dato obbligo al contribuente (ai sensi dell'art. 8, co. 4 del D.L. 252/2005) di comunicare il loro ammontare alla forma pensionistica complementare di iscrizione in quanto essi non saranno soggetti a tassazione al momento della prestazione. La comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo al versamento o, se antecedente, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 18/12/2007 n. 70/E chiarisce che il regime di deducibilità esposto è applicato anche ai **contributi versati dopo il raggiungimento dell'età pensionabile** prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

LIMITE ANNUO DI DEDUCIBILITA' IRPEF

5.164,57 euro

Contributi versati per familiari a carico

L'art. 8, co. 5 del D.L. 252/2005 consente la **deduzione anche per i contributi versati nell'interesse di familiari fiscalmente a carico** (ai sensi dell'art. 12 TUIR). La deduzione spetta prioritariamente al diretto interessato (familiare a carico) e, solo per la quota non dedotta dallo stesso per motivi di reddito non capiente, anche al soggetto di cui è a carico. Resta fermo il limite massimo di deduzione pari a 5.164,57 euro.

Lavoratori di prima occupazione successiva all'1/1/2007: le ultime dall'Agenzia delle Entrate

L'art 8, c. 6 del D.L. 252/2005 consente ai lavoratori di prima occupazione successiva all'01/01/2007 di **dedurre dal 6° al 25° anno di contribuzione una quota superiore al limite di 5.164,57 euro** e pari:

- alla differenza tra 25.822,85 euro e i contributi versati nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (cosiddetto plafond di deducibilità);
- per una quota annua non superiore a 2.582,29 euro.

In pratica il limite di deducibilità annua diviene 7.746,86 euro dal 6° al 25° anno di contribuzione.

Questa norma vuole permettere di recuperare le quote non dedotte nei primi anni di adesione per via del mancato raggiungimento dell'intero ammontare di deducibilità in considerazione della minore possibilità di contribuzione nei primi anni lavorativi (per via del minor reddito rispetto agli anni successivi che in genere caratterizza l'inizio dell'attività lavorativa).

Recentemente l'Agenzia delle entrate è intervenuta sull'argomento con la **R.M. del 27/12/2011 n. 131** chiarendo le modalità di utilizzo del plafond di deducibilità ulteriore rispetto ai normali limiti di deducibilità per i lavoratori di prima occupazione successiva all'1/1/2007.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Tale circolare propone un **esempio esplicativo**.

Un lavoratore di prima occupazione nel 2007 versa contributi nei primi 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari nel modo seguente: 1.500 euro nel 2007, 2.500 euro nel 2008, 3.000 euro nel 2009, 3.658,28 nel 2010 e 5.164,57 nel 2011

Il plafond di deducibilità sarà in questo caso pari a:

25.822,85-(1.500+2.500+3.000+3.658,28+5.164,57)=10.000

Questo plafond potrà essere utilizzato nei venti anni successivi per dedurre quote di contribuzione annue eccedenti il limite di 5.164,57 euro ma non superiori a 7.746,86 euro.

L'esempio continua proponendo un possibile utilizzo del plafond da parte del lavoratore nei cinque anni successivi.

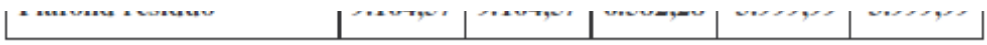

Al lavoratore rimane quindi un plafond di 3.999,99 euro che potrà utilizzare fino al 2031.

Dipendenti pubblici

L'art. 23, c. 6 del D.L. 252/2005 prevede che **ai dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari di natura negoziale continuano ad applicarsi, in materia di contributi, le disposizioni vigenti al 31/12/2006**.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

In particolare tale disciplina prevede un limite di deducibilità pari al minore tra tre importi:

- il 12% del reddito complessivo del contribuente;
- il doppio della quota di TFR destinata al fondo pensione;
- 5.164,57 euro.

E' da notare che la nuova disciplina si applica normalmente con riguardo alle adesioni a forme di previdenza complementare per cui non rileva la qualifica di dipendente pubblico dell'iscritto.

Forme pensionistiche complementari estere

In base all'art. 10, c. 1, lett. e-bi) del TUIR **la deducibilità ai fini IRPEF spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari estere** istituite negli Stati:

- appartenenti all'Unione Europea;
- aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e inclusi nella c.d. "white list".

Quindi ad oggi possono essere dedotti i contributi versati a forme pensionistiche complementari estere istituite nei seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Norvegia.

IL REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI

Anche i **rendimenti maturati in fase di accumulazione** dalle forme di previdenza complementare godono di un regime agevolato. In particolare l'art. 5 del D.L. 47/2000 stabilisce che i fondi pensione hanno l'obbligo di applicare **una ritenuta d'imposta a titolo definitivo** sul risultato netto maturato per ciascun periodo di imposta **dell'11%** (aliquota agevolata conservata anche dal D.L. 138/2011 c.d. manovra di ferragosto che ha rivisto l'aliquota applicata alle rendite finanziarie). Lo stesso articolo stabilisce inoltre che sono esclusi dall'imponibile della prestazione i rendimenti che abbiano scontato tale imposta sostitutiva.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

IL REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate da forme pensionistiche complementari possono essere liquidate in forma di capitale o in forma di rendita periodica.
Il diritto a tale prestazione si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti richiesti per il regime obbligatorio di appartenenza (art. 11, c. 2 D.L. 252/2005) con almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Ai sensi dell'art. 50, c. 1 lettera e-bis) del TUIR le prestazioni pensionistiche complementari sono **assimilate a redditi di lavoro dipendente.**
Tali prestazioni, che siano erogate sotto forma di rendita o sotto forma di capitale, sono soggette a **ritenuta a titolo d'imposta** così come stabilito dall'art. 11, co. 6 del D.L. 252/2005 ed in particolare tale articolo prevede **un'aliquota ordinaria del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedente il 15°**; il limite massimo di riduzione è fissato al 6%.
In pratica l'aliquota minima è pari al 9% ed è applicata dopo 35 anni di partecipazione (la delibera COVIP del 28 giugno 2006 ha chiarito che si tiene conto a tal fine degli anni di mera partecipazione, a prescindere cioè dall'effettivo versamento dei contributi). Si ricorda che non sono soggette a tale ritenuta le quote di prestazione corrispondenti a redditi già sottoposti ad imposta in capo al fondo pensione (rendimenti maturati in corso di maturazione) ed a contributi non dedotti (comunicati dall'iscritto).
Il regime sopra esposto si applica alla quota di **prestazione maturata dall'1/1/2007** (data di entrata in vigore del D.L. 252/2005 ad opera della L. 256/2006).
Per la quota maturata a partire dall'1/1/2001 fino al 31/12/2006 si applica la disciplina previgente contenuta nel D.L. 47/2000.
Per la quota maturata fino al 31/12/2000 si applicano le disposizioni del D.L. 124/1993.

Tassazione delle anticipazioni

La disciplina fiscale delle anticipazioni si differenzia in base alle motivazioni della richiesta da parte dell'iscritto (motivazioni stabilite dall'art 11, co. 7 del D.L. 252/2005).

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Si possono distinguere **tre casi**:

- **anticipazione richiesta per spese sanitarie,** a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: in tal caso si applica la **ritenuta ordinaria** vista sopra sull'importo erogato (non superiore al 75% della posizione maturata) al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili;
- **anticipazioni per l'acquisto della prima casa** di abitazione per l'iscritto o per i figli, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulla prima casa di abitazione: in questo caso si applica una **ritenuta a titolo d'imposta del 23%** sull'importo erogato (non superiore al 75% della posizione maturata) al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili;
- **anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente**: **ritenuta a titolo d'imposta del 23%** sull'importo erogato (non superiore al 30% della posizione maturata) al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili.

L'iscritto ha la possibilità di reintegrare in qualsiasi momento le somme che gli sono state anticipate mediante contribuzioni eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
Al fine di agevolare i reintegri al contribuente è riconosciuto un credito d' imposta (ai sensi dell'art. 11, co. 8 del D.L. 252/2005) pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. L'iscritto deve comunicare al fondo le somme eccedenti il limite di deduzione che sono versate a scopo di reintegro. Tale disciplina è applicabile solo per le anticipazioni erogate dal 1/1/2007.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

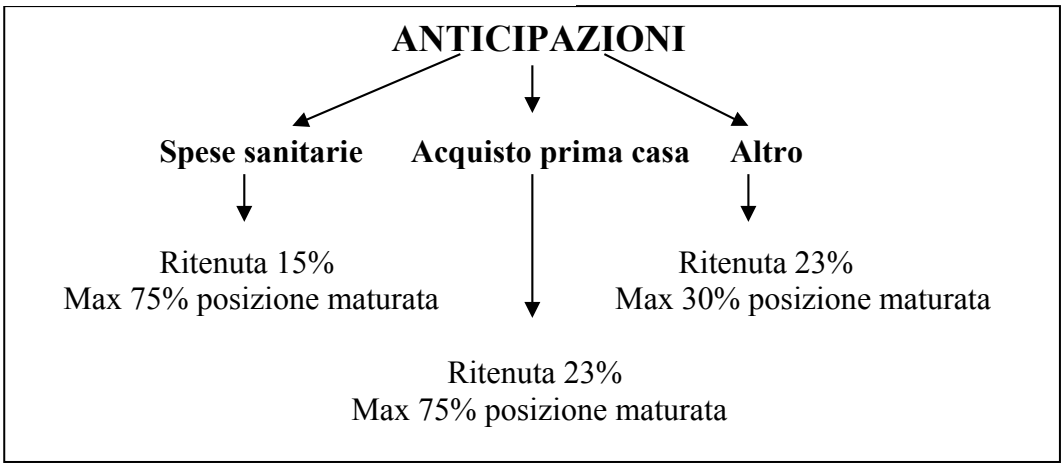

Tassazione dei riscatti

Anche per i riscatti la disciplina fiscale si differenzia a seconda della motivazione per cui l'iscritto esercita tale possibilità, così come previsto dall'art 14 del D.L. 252/2005.

Si precisa che per riscatto si intende la restituzione anticipata delle somme versate alle forme di previdenza complementare rispetto al momento tipico in cui tale somme sarebbero ordinariamente restituite e cioè il pensionamento.

Si possono distinguere tre casi:

- **riscatto esercitato per causa di cessazione dell'attività lavorativa** che porti ad inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, morte o invalidità dell'iscritto: si applica la **ritenuta ordinaria del 15%** con le riduzioni previste sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili;
- **riscatto esercitato per causa di cessazione dell'attività lavorativa** che porti ad inoccupazione per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 48 mesi, ricorso da parte del datore di lavoro di procedure di mobilità**:** riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata e applicazione della **ritenuta ordinaria del 15%** con le riduzioni previste sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili;
- **riscatto esercitato per cause diverse dalle precedenti**: applicazione di una **ritenuta a titolo d'imposta del 23%** sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

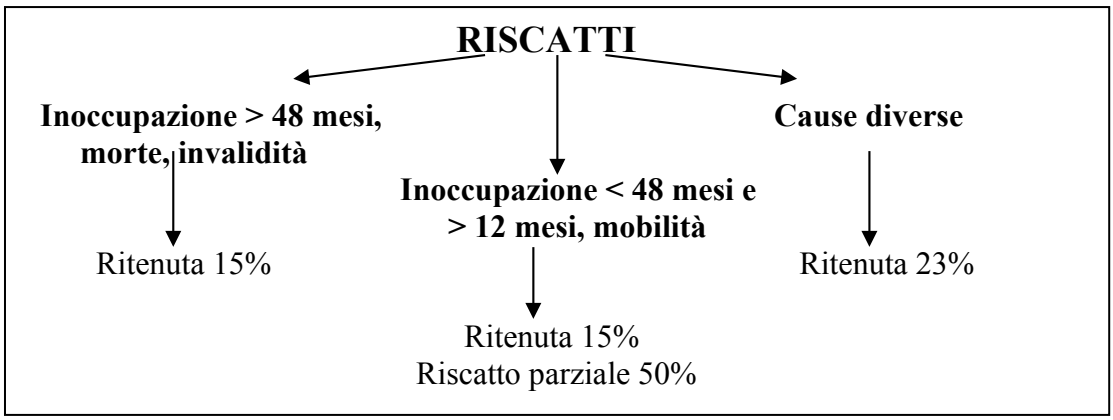

23 gennaio 2012
Fabio Balestra

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente